

mecc. 1206432/064

ALLEGATO n. 1

IL DIRIGENTE

Dott.ssa *[firma]*

Nuovo Statuto ~~GTT S.p.A.~~

| | |
|---|------|
| Statuto GTT S.p.A. (approvato con deliberazione 2012 02555/064) | |
| ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una società per azioni denominata "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.", o in forma abbreviata "GTT S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica. | idem |
| ART. 2 - SEDE La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino. Detta sede non può essere trasferita. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. | Idem |
| ART. 3 - OGGETTO La Società ha per oggetto: - la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linee ad impianto fisso; - la gestione di servizi a noleggio; - la gestione di raccordi ferroviari; - la riparazione e manutenzione di veicoli; - la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori; - la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli; - la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; - la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario; - la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio; - la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico; - l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, | idem |

compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;

- il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;

- il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;

- la gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;

- la gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;

- lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;

- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;

- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili.

La Società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività

| | |
|--|---|
| <p>di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.</p> <p>La Società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.</p> <p>La società può partecipare a gare extraterritoriali nei limiti della normativa vigente in materia.</p> | |
| <p>ART. 4 - DURATA</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.</p> | idem |
| <p>ART. 5 - DOMICILIO</p> <p>Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.</p> <p>Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p> | idem |
| <p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI - FINANZIAMENTI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Il capitale sociale è Euro 76.006.664,00 (settantaseimilioneimilaseicentosessantaquattro e zero centesimi) suddiviso in numero 76.006.664 (settantaseimilioneimilaseicentosessantaquattro) azioni nominative ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale si applicano con</p> | <p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI - FINANZIAMENTI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Il capitale sociale è Euro 76.006.664,00 (settantaseimilioneimilaseicentosessantaquattro e zero centesimi) suddiviso in numero 76.006.664 (settantaseimilioneimilaseicentosessantaquattro) azioni nominative ordinarie di cui 38.763.398,64 (trentottomilioni settecentosessantatremilatrecentonovantottovirgo</p> |

riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili nei limiti meglio descritti infra, mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Le azioni di proprietà del capitale sociale devono constare da certificati azionari depositati presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI - DISCIPLINA TRANSITORIA

la sessantaquattro) azioni nominative ordinarie di categoria A e 37.243.265,36 (trentasettemilioni duecentoquarantatremiladuecentosessantacinque virgolatrentasei) azioni nominative ordinarie di categoria B.

Le azioni sono prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili nei limiti meglio descritti infra, mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Le azioni di proprietà del capitale sociale devono constare da certificati azionari depositati presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le azioni di categoria A e B non potranno essere oggetto di trasferimento per un periodo pari a 5

anni decorrenti da (data del closing), salvo il caso di trasferimenti a società che siano controllate dal, o controllanti del, socio trasferente, o soggette a comune controllo con il socio trasferente (ai fini di quanto precede i termini "controllo" "controllante" e "controllata" indicano i rapporti contemplati al 1° numero 1) comma dell'art.2359 c.c.).

Conseguentemente la limitazione alla circolazione delle azioni detenute dal socio privato aggiudicatario non si applicherà ai cosiddetti trasferimenti infragrupo, ossia ai trasferimenti a favore di società controllate dal socio privato, controllanti il socio privato o soggette a comune controllo con il socio privato, fermo restando il rinvio della nozione di controllo di cui all'art. 2359, comma primo, n.1) c.c..

La presente limitazione alla circolazione delle azioni di categoria A e B entra in vigore al (data del closing) e deve risultare da titoli azionari.

Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni di cui sopra è inefficace nei confronti della Società.

In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato aggiudicatario di gara le stesse non potranno essere oggetto di trasferimento per i primi cinque anni dall'acquisto.

La presente limitazione alla circolazione delle azioni entra in vigore al momento dell'acquisto delle azioni da parte del socio privato e deve risultare dai titoli azionari.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi da parte del socio pubblico è riservato a favore del socio privato il diritto di prelazione.

Il socio pubblico che intende trasferire le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione al socio privato, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia all'interessato, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

Il socio privato che intende esercitare il diritto di prelazione deve, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la

~~In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato aggiudicatario di gara le stesse non potranno essere oggetto di trasferimento per i primi cinque anni dall'acquisto.~~

~~La presente limitazione alla circolazione delle azioni entra in vigore al momento dell'acquisto delle azioni da parte del socio privato e deve risultare dai titoli azionari.~~

~~In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi da parte del socio pubblico è riservato a favore del socio privato il diritto di prelazione.~~

~~Il socio pubblico che intende trasferire le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione al socio privato, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia all'interessato, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.~~

~~Il socio privato che intende esercitare il diritto di prelazione deve, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà~~

| | |
|--|--|
| <p>totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente</p> <p>Se invece entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio pubblico potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate.</p> <p>Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.</p> | <p>essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente</p> <p>Se invece entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio pubblico potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate.</p> <p>Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.</p> |
| <p>ART. 8 CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – DISCIPLINA A REGIME</p> <p>Decorso il termine di 5 (cinque) anni dall'ingresso del socio privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero pacchetto azionario (49%) detenuto dal socio privato potrà essere ceduto a soggetti terzi in possesso degli stessi requisiti richiesti in sede di gara per la selezione del partner; - parte delle azioni detenute dal socio privato potranno essere cedute fino alla concorrenza massima del 24% del capitale sociale, a soggetti terzi anche non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, mentre il restante 25% potrà restare in capo al socio industriale aggiudicatario oppure potrà essere trasferito soggetti terzi in possesso degli stessi requisiti richiesti in sede di gara per la selezione del partner; <p>Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.</p> <p>I soci pubblici che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r.</p> | <p>ART. 8 CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – DISCIPLINA A REGIME</p> <p>Decorso il termine di 5 (cinque) anni dall'ingresso del socio privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero pacchetto azionario (49%) detenuto dal socio privato potrà essere ceduto a soggetti terzi in possesso degli stessi requisiti richiesti in sede di gara per la selezione del partner; - parte delle azioni detenute dal socio privato potranno essere cedute fino alla concorrenza massima del 24% del capitale sociale, a soggetti terzi anche non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, mentre il restante 25% potrà restare in capo al socio industriale aggiudicatario oppure potrà essere trasferito soggetti terzi in possesso degli stessi requisiti richiesti in sede di gara per la selezione del partner; <p>Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. Fatti salvi i limiti previsti dall'art.7 che precede, i soci che intendono trasferire in tutto o in parte le loro azioni devono prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.</p> <p>I soci pubblici che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera</p> |

indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Decorsi i 105 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci pubblici, i soci privati che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicare l'interesse all'acquisto al Consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente del presente articolo, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione stesso, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Decorsi i termini predetti per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora il diritto stesso non sia esercitato, né dai soci pubblici né dai soci privati, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento.

Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso dei soci pubblici nonché l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

~~Decorsi i 105 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci pubblici, i soci privati che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicare l'interesse all'acquisto al Consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente del presente articolo, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione stesso, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.~~

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Decorsi i termini predetti per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora il diritto stesso non sia esercitato né dai soci pubblici né dai soci privati, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. **da parte di nessun socio, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni.**

Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle **disposizioni** di cui sopra è inefficace nei confronti della **Società**.

~~In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso dei soci pubblici nonché l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.~~

Il limite alla circolazione delle azioni di cui al presente articolo non opera nel caso di trasferimenti a società che siano controllate dal, o

| | |
|---|--|
| <p>A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.</p> <p>L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione dei soci pubblici e la decisione degli altri soci, che devono a loro volta pervenire entro 30 giorni alla società e che possono consistere anche in un giudizio di mero gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 33 del presente statuto.</p> | <p>controllanti del, socio trasferente, o soggette a comune controllo con il socio trasferente.</p> <p>Ai fini di quanto precede, i termini "controllo" "controllante" e "controllata" indicano i rapporti contemplati dal 1° comma, numero 1) dell'art.2359 c.c.).</p> <p>Qualora azioni di categoria B vengano trasferite a soci titolari di azioni di categoria A, le stesse automaticamente ed immediatamente, si convertiranno in azioni di categoria A, con tutti i relativi diritti ed obblighi.</p> <p>Qualora azioni di categoria A vengano trasferite a soci titolari di azioni di categoria B, le stesse automaticamente ed immediatamente, si convertiranno in azioni di categoria B, con tutti i relativi diritti ed obblighi.</p> <p>A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.</p> <p>L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione dei soci pubblici e la decisione degli altri soci, che devono a loro volta pervenire entro 30 giorni alla società e che possono consistere anche in un giudizio di mero gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 33 del presente statuto.</p> |
| <p>ART. 9 - FINANZIAMENTI</p> <p>I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p> | <p>ART. 9 - FINANZIAMENTI</p> <p>I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione la Società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore di 6 (sei) mesi.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p> <p>Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al</p> |

| | |
|--|---|
| | rispetto delle disposizioni di legge in materia. |
| <p>ART. 10 - OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p> | <p>ART. 10 - OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme-disposizioni del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p> |
| <p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p> | <p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>idem</p> |
| <p>TITOLLO III</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>ART.12- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.10 del presente Statuto. <p>L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali; - acquisto, scorporo, cessione o affitto di rami d'azienda in società; - operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni | <p>TITOLLO III</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>ART.12- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.11 del presente Statuto. <p>L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori con le maggioranze qualificate del successivo articolo 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali; - acquisto, scorporo, cessione o affitto di rami d'azienda in società; - operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni |

| | |
|--|--|
| <p>successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori ad Euro 5.000.000, o comunque la perdita del controllo su tali società; -acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiori ad Euro 5.000.000</p> | <p>successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori ad Euro 5.000.000 10.000.000, o comunque la perdita del controllo su tali società; -acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiori ad Euro 5.000.000 10.000.000.</p> |
| <p>ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e i relativi compensi.</p> | <p>ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e i relativi compensi oltre alle materie espressamente indicate al successivo articolo 17.</p> |
| <p>ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano "La Stampa" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C. L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti</p> | <p>ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano "La Stampa" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C. L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti</p> |

| | |
|--|--|
| da trattare. | da trattare. |
| <p>ART.15 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE – ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.</p> | <p>ART.15 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE – ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Idem</p> |
| <p>ART. 16 – LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..</p> | <p>ART. 16 – LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>idem</p> |
| <p>ART. 17 – DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la</p> | <p>ART. 17 – DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, IV comma, c.c., delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 76% dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda. <p>L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 100% dei soci in caso di aumenti di capitale sociale; - al 76% dei soci in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni). | <p>Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati-destinati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, IV comma, c.c., delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 76% dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda - autorizzazione degli atti degli amministratori ai sensi del quarto comma dell'art.12; e - delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni destinati. <p>L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari :</p> <p>— al 100% dei soci in caso di aumenti di capitale sociale;</p> <p>al 76% dei soci in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) di tanti soci che rappresentano il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.</p> |
| <p>ART. 18 – RINVIO DELL'ASSEMBLEA I soci che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni</p> | <p>ART. 18 – RINVIO DELL'ASSEMBLEA idem</p> |

| | |
|---|--|
| <p>qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> | |
| <p>ART. 19 – PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p> | <p>ART. 19 – PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE idem</p> |
| <p>ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. L'assemblea speciale:</p> | <p>ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. L'assemblea speciale:</p> |

| | |
|---|--|
| <p>- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;</p> <p>- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;</p> <p>- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;</p> <p>- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;</p> <p>- delibera sulle altre materie di interesse comune.</p> <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.</p> <p>La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p> | <p>- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;</p> <p>- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;</p> <p>- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;</p> <p>- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;</p> <p>- delibera sulle altre materie di interesse comune.</p> <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme disposizioni contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.</p> <p>La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p> |
| <p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE ART. 21- COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.</p> | <p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE ART. 21- COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO idem</p> |

Nei casi previsti dall'art.12, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il consiglio di amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'art. 24 all'amministratore delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina dell'amministratore delegato, secondo l'ordinaria procedura di cui all'art. 22.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il consiglio di amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'art. 23 al Presidente ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura di cui all'art. 22.

ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, cinque membri e può essere amministrata anche da non soci.

~~Al socio pubblico~~ spetta la nomina di tre componenti, tra i quali è nominato il Presidente mentre gli altri due componenti, tra i quali viene nominato l'Amministratore Delegato, spettano agli altri soci.

La nomina avviene sulla base del voto di lista.

Le liste devono essere presentate entro 5 giorni dalla data fissata per l'assemblea.

Al socio pubblico è concessa la facoltà di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c.: in tale caso, a seguito di comunicazione alla società della nomina diretta prima dell'assemblea che delibera sulla nomina del Consiglio di amministrazione, decade la lista presentata/depositata dal socio pubblico e la nomina diretta è alternativa al voto di lista.

In caso di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c. i soci pubblici non parteciperanno alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

I restanti amministratori sono nominati

ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La **Società** è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da **5** (cinque) membri e può essere amministrata anche da non soci.

Ai soci pubblici titolari di azioni di categoria A spetta la nomina di 3 (tre) componenti, tra i quali è nominato il Presidente mentre **la nomina degli altri 2 (due) componenti**, tra i quali viene nominato l'Amministratore Delegato **(la cui persona ricoprirà anche la carica di direttore Generale)**, **spetta ai soci titolari di azioni di categoria B.**

La nomina avviene sulla base del voto di lista.

Le liste devono essere presentate entro 5 giorni dalla data fissata per l'assemblea.

Ai soci pubblici titolari di azioni di categoria A è concessa la facoltà di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c.: in tale caso, a seguito di comunicazione alla società della nomina diretta prima dell'assemblea che delibera sulla nomina del Consiglio di amministrazione, decade la lista presentata/depositata dal socio pubblico e la nomina diretta è alternativa al voto di lista.

In caso di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c. **i soci pubblici titolari di azioni di categoria A** non parteciperanno alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

I restanti amministratori sono nominati

dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dai soci pubblici, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dai soci pubblici, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ciascun socio potrà votare solo ed esclusivamente la lista presentata dai soci titolari della medesima categoria di azioni detenuta da tale socio.

~~I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.~~

~~I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.~~

~~Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.~~

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori nominati dai soci pubblici sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci pubblici stessi.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dai soci pubblici spetterà ad essi la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile o in alternativa, in assenza di nomina diretta, mediante presentazione di liste.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dai soci pubblici: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

~~Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.~~

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori nominati dai soci pubblici sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci pubblici stessi.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dai soci pubblici spetterà ad essi la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile o in alternativa, in assenza di nomina diretta, mediante **cooptazione** ~~presentazione di liste.~~

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, ~~nella~~ **successiva assemblea per cooptazione**, gli azionisti diversi dai soci pubblici: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

| | |
|---|--|
| <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dai soci pubblici, ed eventualmente il Vice Presidente.</p> | <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dai soci pubblici, ed eventualmente il Vice Presidente.</p> |
| <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> | <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> |
| <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi componenti, determinandone i poteri.</p> | <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi componenti, determinandone i poteri.</p> |
| <p>Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.</p> | <p>Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.</p> |
| <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.</p> | <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.</p> |
| <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dai soci pubblici, determinandone i poteri.</p> | <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dai soci pubblici, determinandone i poteri.</p> |
| <p></p> | <p>Nel caso di costituzione del Comitato Esecutivo la nomina e l'attribuzione delle relative deleghe saranno deliberate con l'assenso di almeno uno dei consiglieri designati dal socio privato e pertanto con la maggioranza qualificata di almeno quattro su cinque componenti. Le deleghe a favore del Comitato esecutivo non potranno incidere sulle competenze del Presidente e dell'Amministratore Delegato così come stabilite rispettivamente negli articoli 23 e 24.</p> |
| <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> | <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; | <ul style="list-style-type: none"> i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - l'approvazione dei Piani di Sviluppo Industriale (come di seguito definiti) e del piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete del |

| | servizio pubblico locale predisposti dall'Amministratore Delegato; |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società, con esclusione di quelli di importo annuo inferiore a 1.500.000,00 Euro ; - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, anche mediante conferimenti di beni in natura o di rami di azienda, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un investimento superiore a 1.500.000,00 unmilione cinquecentomila Euro nell'arco di tre mesi; - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un disinvestimento superiore a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) Euro nell'arco di tre mesi; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) Euro; - l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a (1.500.000,00) unmilione cinquecentomila Euro nell'arco di tre mesi, con esclusione, peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario; - la concessione di garanzie in favore di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate - di importi superiori a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) Euro nell'arco di tre mesi; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società, con esclusione di quelli di importo annuo inferiore a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 ; - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, anche mediante conferimenti di beni in natura o di rami di azienda, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un investimento superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) nell'arco di tre mesi; - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive, un disinvestimento superiore a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 (cinquemilioni) nell'arco di tre mesi; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 (cinquemilioni) ; - l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 (cinquemilioni) nell'arco di tre mesi, con esclusione, peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario; - la concessione di garanzie in favore di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate - di importi superiori a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 (cinquemilioni) nell'arco di tre mesi; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> |

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri:

- coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;

- promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;

- rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi;

- rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali;

- in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;

- attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate su proposta dall'Amministratore Delegato nel Piano Industriale;

- agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe, **fatto salvo quanto previsto agli articoli 23 e 24 del presente statuto.**

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri:

- coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;

- promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;

- rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi;

- rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali;

- in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;

- attuare la funzione di controllo della gestione sociale ~~alle linee strategiche approvate~~ **relativa ai piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione** su proposta dall'Amministratore Delegato ~~nel~~ **Piano Industriale;**

- agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione.

| | |
|---|---|
| <p>gestione.</p> <p>Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la GTT e società partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro; - alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 150.000 euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal consiglio di amministrazione della GTT; - alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro. <p>Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, con poteri interdettivi, in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza.</p> <p>In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con l'Amministratore Delegato.</p> | <p>Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la GTT e società partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro; i Soci titolari di azioni di categoria B, dall'altro qualora esse siano di ammontare superiore a euro 100.000,00 (centomila); - alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a Euro 150.000-500.000,00 (cinquecentomila), ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal consiglio di amministrazione della GTT; - alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro ed in materia di erogazione del servizio. <p>Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, con poteri interdettivi, in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza.</p> <p>In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con l'Amministratore Delegato.</p> |
| <p>ART. 24 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO</p> <p>Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti all'Amministratore Delegato i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione la bozza dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale (di seguito definiti i "Piani di sviluppo Industriale"); (ii) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione bozza del piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete del servizio pubblico locale, fermo restando che per la sua approvazione è necessario sempre il consenso del Comune o degli altri soci pubblici; | <p>ART. 24 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO</p> <p>Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti all'Amministratore Delegato (da nominarsi tra gli amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria B) i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) elaborare, definire e proporre sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della bozza dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale (di seguito definiti i "Piani di Sviluppo Industriale"); (ii) elaborare, definire e proporre sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della bozza del piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete del servizio pubblico locale, fermo restando che per la sua approvazione è necessario sempre il consenso del Comune o degli altri soci |

(iii) compiere tutti gli atti specificatamente ed espressamente previsti nei Piani di sviluppo industriale (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non rientranti nei Piani Industriali (e loro successive modifiche) che non siano riservati dallo Statuto o dalla legge ad altri organi della Società, purché comportanti impegni il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione) non sia superiore a Euro 1.500.000,00; fermo restando che l'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;

(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente;

(vi) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare modifiche e integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che: (a) l'Amministratore Delegato dovrà riferire periodicamente al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali; e (b) il testo degli accordi sindacali concordato dall'Amministratore Delegato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo ai soli fini economici;

(vii) affiancare il Presidente nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Autorità indipendenti, Istituti assicurativi e previdenziali e Banca d'Italia;

(viii) assume la qualità di legale rappresentante nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche.

All'Amministratore Delegato spetta la

pubblici;

~~(iii) compiere tutti gli atti specificatamente ed espressamente previsti nei Piani di sviluppo industriale (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione;~~

(iii) attuare i Piani di Sviluppo Industriale ed il Piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete del servizio pubblico locale, come approvati dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dallo statuto o dalla legge ad altri organi della società, fermo restando che l'amministratore delegato avrà l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;

(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente;

(vi) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare modifiche e integrazioni degli accordi sindacali vigenti, ~~restando inteso che: (a) l'Amministratore Delegato dovrà riferire periodicamente al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali; e (b) il testo degli accordi sindacali concordato dall'Amministratore Delegato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo ai soli fini economici;~~

(vii) affiancare il Presidente nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Autorità indipendenti, Istituti assicurativi e previdenziali e Banca d'Italia;

(viii) assume la qualità di legale rappresentante nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche.

All'Amministratore Delegato spetta la

| | |
|--|--|
| <p>rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con il Presidente.</p> | <p>rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con il Presidente.</p> |
| <p>ART. 25 DELEGA DI ATTRIBUZIONI Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 e art.23 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p> | <p>ART. 25 DELEGA DI ATTRIBUZIONI Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.23 e art.24 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p> <p>Il Consiglio dovrà esercitare il potere di conferire deleghe a favore di soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle competenze riservate al Presidente ed all'Amministratore Delegato. In ogni caso il socio privato attraverso gli amministratori dallo stesso designati potranno esprimere in consiglio il proprio parere circa l'opportunità di nominare procuratori ed indicare i relativi nominativi. Tale parere non potrà essere irragionevolmente disatteso dagli amministratori designati dal socio pubblico.</p> |
| <p>ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.</p> <p>La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i</p> | <p>ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.</p> <p>La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i</p> |

componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 76% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti.

Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza pari al 100% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti.

componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

~~Nei casi in cui Nelle materie ove~~ l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 76% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti.

~~Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza pari al 100% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti.~~

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) consiglieri con riguardo alle seguenti materie:

- (i) le materie statutariamente riservate al Consiglio di Amministrazione elencate al 7° comma dell'art.23;
- (ii) il conferimento e/o la revoca di deleghe all'Amministratore Delegato e/o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) l'attribuzione e/o revoca di poteri ai sensi dell'art. 25;
- (iv) piani di investimenti annuali e pluriennali, budget e politica investimenti e prezzi;
- (v) operazioni di cessione/ dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
- (vi) acquisto o alienazioni di partecipazioni;
- (vii) la sottoposizione all'Assemblea straordinaria dei soci di qualsivoglia proposta (ivi incluse, a titolo esemplificativo quelli aventi ad oggetto la modifica dello statuto, aumenti di capitale o operazioni straordinarie);
- (viii) la partecipazione della Società alle gare indette da soggetti pubblici o privati;
- (ix) atti di disposizione di beni della Società e contratti il cui valore per ogni singola transazione sia superiore ad Euro 5.000.000,00;

Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti.

In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal

- (x) costituzione (e/o partecipazione alla costituzione) di società ovvero stipulazione, modifica o risoluzione di qualsiasi patto parasociale; accordo di *joint venture* di qualsiasi tipo o natura;
- (xi) convenzioni e accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi offerti dalla Società per importi annui superiori a Euro 5.000.000,00;
- (xii) convenzioni e accordi con altre società per l'erogazione dei servizi offerti dalla Società per importi superiori a Euro 5.000.000,00;
- (xiii) convenzioni e accordi con altre società o altri enti di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché acquisto, permuta, vendita ed affitto di azienda e/o rami di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive nell'arco di tre mesi, un disinvestimento/investimento superiori a euro 5.000.000,00.

Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti.

In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono

| | |
|---|---|
| <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> | <p>prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> |
| <p>ART. 27 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p> | <p>ART. 27 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE idem</p> |
| <p>TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque sindaci effettivi, secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della nomina. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>Ai soci pubblici spetta la nomina diretta a sensi dell'art. 2449 c.c. della maggioranza dei Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p> <p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.</p> | <p>TITOLO VI-V COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque sindaci effettivi, secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della nomina. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>Ai soci pubblici spetta la nomina diretta a sensi dell'art. 2449 c.c. della maggioranza dei Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p> <p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge, fermo restando che in caso di sostituzione di un sindaco il sindaco supplente dovrà essere</p> |

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

scelto, ove possibile, quello eletto dalla medesima lista da cui era stato tratto il sindaco non più in carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

| | |
|---|--|
| <p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis del cod. civ. la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p> | <p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI idem</p> |
| <p>ART. 30 - ORGANISMO DI VIGILANZA Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da numero due amministratori privi di deleghe operative, di nomina del socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il socio pubblico ed il socio privato.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro</p> | <p>ART. 30 - ORGANISMO DI VIGILANZA Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da numero due amministratori privi di deleghe operative di nomina del socio pubblico (uno dei quali dovrà essere scelto tra gli amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria B e l'altro dovrà essere scelto tra gli amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A) e da un dipendente della Società scelto di comune accordo tra i due amministratori scelti quali componenti dell'Organismo di Vigilanza.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro</p> |

| | |
|--|--|
| <p>incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</p> <p>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.</p> <p>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</p> <p>L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p> | <p>incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</p> <p>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.</p> <p>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</p> <p>L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p> |
| <p>TITOLO VII BILANCIO E UTILI ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea. <p>Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.</p> | <p>TITOLO VII-VI BILANCIO E UTILI ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI idem</p> |
| <p>ART. 32 - INFORMATIVA Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di budget d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il budget ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci; - le relazioni infrannuali approvate dal Consiglio di Amministrazione <p>Il presidente e/o l'Amministratore delegato riferiscono trimestralmente al Consiglio Comunale</p> | <p>ART. 32 - INFORMATIVA idem</p> |

| | |
|--|---|
| <p>sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società .</p> | |
| <p>TITOLO VIII RECESSO - SCIOGLIMENTO ART. 33 - RECESSO Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> | <p>TITOLO VIII-VII RECESSO - SCIOGLIMENTO ART. 33 - RECESSO idem</p> |
| <p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.</p> | <p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE idem</p> |
| <p>TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI ART. 35 - FORO COMPETENTE Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p> | <p>TITOLO IX-VIII DISPOSIZIONI GENERALI ART. 35 - FORO COMPETENTE idem</p> |
| <p>ART. 36 - RIFERIMENTO AL CODICE Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.</p> | <p>ART. 36 - RIFERIMENTO AL CODICE idem</p> |